



**COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO**

**Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-
alimentari tradizionali locali. Istituzione della De. C. O.
(Denominazione Comunale di Origine)**

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e ai sensi dell' art. 1, co.1, del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta attraverso:
 - a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché della loro promozione e protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzati va di all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) promozione e sostegno a iniziative esterne, favorendo le anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati, ciò in particolare a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia del beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Articolo 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5 un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De. C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Articolo 3 **Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati;
2. Nel registro sono annotati:
 - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto ad utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti ai relativi disciplinari;
3. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a) agrumi - arancia (nella variante tipica di quella prodotta nella zona collinare del territorio, cosiddetta varietà "bionda") – limone - mandarino
 - b) marmellate derivate dagli agrumi
 - c) liquori derivati dagli agrumi (limoncello e mandarinetto);
 - d) fusillo nella varietà "a riccio allungato";
 - e) fusillo nella varietà "a riccio allungato" cucinato con salsa di "pomodorino di Corbara"; sciuanelle.

Tale elencazione ha carattere indicativo e non esaustivo, pertanto, in ragione delle caratteristiche produttive tipiche, possono ottenere la De.C.O. anche altre tipologie di prodotti e/o produzioni non ricomprese nell'elenco.
4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De. C. O. le imprese agricole, artigianali, le attività commerciali, nonché enti ed associazioni che svolgono attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 3 nell'ambito del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, anche se non vi hanno sede legale.

Una volta ottenuta l'iscrizione, il soggetto richiedente accetta i controlli della commissione di cui all'4 e quelli eventualmente disposti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4 bis.

Articolo 4 **Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De. C.O.(Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle;
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta a evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, soprattutto, che le produzioni e/o i prodotti siano conformi ai criteri stabiliti nei relativi disciplinari di produzione.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco.

Nella commissione sono di norma, rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata.

La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione De.C.O.
4. 1. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De. C.O. si pronuncia, entro 60 giorni, una commissione nominata dal Sindaco e formata da:
PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato;
2 MEMBRI: un agronomo e un tecnico esperto del settore agro-alimentare
2 MEMBRI: 2 operatori del settore agro-alimentare.

A supporto del lavoro della commissione, potranno essere invitati a partecipare anche più esperti, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e conoscenza della materia.

2. La commissione, convocata dal Sindaco con invito da recapitarsi almeno due giorni prima di quello stabilito per la seduta, opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

3. La commissione adotta i disciplinari di produzione che sottoporrà alla Giunta Comunale per l'approvazione. I disciplinari di produzione saranno vincolanti per la concessione della De. C.O.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali e ai luoghi di produzione, controlli sulle attrezzature e gli impianti e richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, verificato che il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione nel Registro di cui all'art.3, predisporrà una scheda identificativa del prodotto/produzione in cui saranno descritte le sue caratteristiche peculiari e la rispondenza ai requisiti tecnico/produttivi stabiliti nel relativo disciplinare.

A tal fine, la Commissione assume anche la funzione di organismo di controllo sull'osservanza delle produzioni e sugli standard qualitativi e di processo stabiliti nei disciplinari di produzione.

6. Completata l'istruttoria, la commissione presenterà le proprie conclusioni alla Giunta comunale che con proprio provvedimento provvederà a richiedere l'iscrizione del prodotto/produzione nel Registro di cui all'art.3 al responsabile di cui all'art.5.

4 bis. 1. Per contraddistinguere e riconoscere in maniera chiara i prodotti/produzioni iscritti nel registro di cui all'art.3 e le iniziative – manifestazioni iscritte nell'albo di cui all'art.2, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, adotterà un logo identificativo a colori con la scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) Sant'Egidio del Monte Albino.

2. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Sant'Egidio del Monte Albino in termini di legge.

A tal fine l'Amministrazione può predisporre e autorizzare il CC.PP.MM di effettuare controlli, anche per quello che riguarda l'osservanza dei disciplinari di produzione e l'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. La revoca della De.C.O. e la conseguente cancellazione dal registro di cui all'art. 3, fatta salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione, può essere disposta per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto del disciplinare di produzione;
- b) rifiuto dell'impresa di consentire controlli o fornire informazioni e documentazioni in sede di eventuali verifiche;
- c) perdita dei requisiti richiesti;
- d) uso difforme o improprio del marchio De.C.O.;
- e) gravi violazioni delle norme igieniche sanitarie;
- f) frode alimentare.

4. In caso di sospensione o revoca del diritto del riconoscimento De.C.O. non è possibile chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

5. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Articolo 5

La struttura organizzativa

1. All'Ufficio Attività Produttive è attribuita la competenza in merito agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento

Articolo 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica, a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs n. 267/2000.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo, (Sindaco e Giunta), forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Articolo 9
Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche agricole e alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli e alimentari e delle zone di produzione degli stessi;
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge;
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di due anni.

Articolo 10
Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Articolo 11
Istituzione di un osservatorio comunale

1. E' istituito un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento, presso la conferenza dei Capigruppo;
2. Il Responsabile del settore Attività Produttive è obbligato, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere una dettagliata relazione sulle iniziative e sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel regolamento stesso.

Articolo 12
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diventa esecutiva a norma di legge;
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento;
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.